



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2018/0064(COD)

23.10.2018

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro.

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Relatore per parere: Emilian Pavel

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha sottolineato a più riprese la necessità sia di rafforzare i controlli degli Stati membri e la cooperazione amministrativa e il coordinamento tra di loro allo scopo di sostenere attivamente l'esercizio dei diritti di libera circolazione, sia di migliorare l'assistenza e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle frodi relative al distacco dei lavoratori, sottolineando l'importanza della chiarezza e della trasparenza delle informazioni per i prestatori di servizi e per tutte le categorie di lavoratori, compresi i titolari di Carta blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo e i loro familiari. In tale contesto, la Commissione ha proposto l'istituzione di un'"Autorità europea del lavoro" come agenzia decentrata dell'UE per affrontare le problematiche connesse alla mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione e garantire l'applicazione equa, semplice ed efficace delle norme dell'UE in materia.

La mobilità dei lavoratori nell'UE costituisce un beneficio per gli individui, per le parti sociali, per le economie e per le società nel loro complesso. La libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione dipendono da regole chiare ed eque in tema di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e dalla loro effettiva applicazione anche per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi.

Permangono tuttavia preoccupazioni relativamente al rispetto e all'applicazione efficace ed efficiente della normativa dell'UE; il rischio è di compromettere l'equità del mercato interno e la fiducia in esso. In particolare, sono state espresse preoccupazioni in relazione alla vulnerabilità dei lavoratori mobili, che sono esposti ad abusi o al rischio di vedersi negare i loro diritti, e alla difficoltà per le imprese di operare in un contesto imprenditoriale incerto o poco chiaro e non equo. Per fornire informazioni aggiornate e di alta qualità ed erogare servizi al pubblico concernenti i diritti e gli obblighi nelle situazioni transfrontaliere è necessario un coordinamento a livello di Unione, in modo che si abbia un'impostazione coerente, chiara ed efficace. In tal senso, all'Autorità sarà assegnata una serie di compiti operativi consistenti in: fornitura di servizi e informazioni pertinenti agli individui, alle parti sociali e ai datori di lavoro, sostegno alla cooperazione fra Stati membri, scambio di informazioni ed effettuazione di ispezioni concertate e congiunte (tema che il relatore giudica di particolare importanza), nonché segnalazione alle autorità competenti in caso di violazione dei diritti fondamentali e di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Non v'è dubbio che la migrazione nell'Unione europea, in tutte le sue forme, ha ripercussioni sui mercati del lavoro dell'UE.

Il relatore sostiene con forza la proposta della Commissione relativa all'istituzione dell'Autorità europea del lavoro.

Modifiche proposte

Visto che sarà compito dell'Autorità contribuire alla chiara, equa ed efficace applicazione delle norme dell'Unione sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale, il relatore sostiene la tutela dei diritti fondamentali garantiti da tali norme, quali la libera circolazione delle persone e dei lavoratori, compresi i titolari di Carta blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo e i loro familiari. Il relatore sostiene altresì l'esercizio dei diritti transfrontalieri salvaguardando condizioni di lavoro giuste ed eque, la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, la non

discriminazione nonché la lotta alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro.

Un altro aspetto che il relatore reputa importante è quello del lavoro non dichiarato. Per far fronte al problema, il relatore ha proposto un emendamento al fine di disporre di una visione chiara su come affrontare il lavoro non dichiarato, che spesso presenta una dimensione transfrontaliera e può avere gravi conseguenze per i lavoratori coinvolti. Alcuni gruppi vulnerabili, ad esempio i cittadini di paesi terzi, sono particolarmente esposti al lavoro non dichiarato e alla negazione dei diritti fondamentali dei lavoratori ad esso associata. L'Autorità dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché intensificare ulteriormente la cooperazione in materia a livello dell'UE.

Il relatore è del parere che le disposizioni concernenti la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione siano essenziali. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, il relatore esorta l'Autorità a instaurare una cooperazione efficace con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Per combattere la tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro, l'Autorità dovrebbe collaborare anche con le altre agenzie dell'UE attive nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il coordinatore anti-tratta.

Per quanto riguarda la protezione dei dati di carattere personale, la presente proposta prevede che al trattamento dei dati personali si applichino le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del regolamento (CE) n. 45/2001. Il relatore intende garantire che, conformemente a queste norme, il trattamento dei dati personali sia limitato a quanto necessario e proporzionato. I dati dovrebbero essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il relatore, inoltre, propone di chiarire che l'Autorità e la Commissione dovrebbero essere considerate contitolari del trattamento ai fini delle norme sulla protezione dei dati.

Un altro aspetto estremamente importante per il relatore è la lotta contro la frode: al riguardo, chiede riferimenti chiari all'applicazione del regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea e il suo coinvolgimento, se del caso, nelle indagini finalizzate alla lotta contro la frode connesse alle attività dell'Autorità.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento

(1) ***La protezione dei diritti sociali e del lavoro***, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A norma dell'articolo 3 del TUE, l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali. In conformità all'articolo 9 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse tra l'altro con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento

(2) A norma dell'articolo 3 del TUE, l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, ***contrasta l'esclusione sociale e la discriminazione*** e promuove la giustizia e la protezione sociali, ***l'uguaglianza tra donne e uomini, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti dei minori, nonché promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri***. In conformità all'articolo 9 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse tra l'altro con la

promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce il diritto alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori agli articoli 15 e 45, il diritto alla non discriminazione all'articolo 21, il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito all'articolo 29, la libertà d'impresa all'articolo 16 e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, alla sicurezza sociale e alla protezione della salute agli articoli 31, 34 e 35.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Permangono preoccupazioni sotto il profilo degli ostacoli esistenti alla libera circolazione, all'accesso all'occupazione, all'accesso alla sicurezza sociale e alla discriminazione fondata sulla nazionalità nel mercato interno.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)

(2 quater) Nella sua relazione speciale n. 6/2018 intitolata "Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori", la Corte dei conti europea ha incluso raccomandazioni alla Commissione affinché promuova la conoscenza degli strumenti esistenti volti a fornire informazioni sulla libertà di circolazione dei lavoratori e a segnalare le discriminazioni, e sfrutti meglio le informazioni disponibili per individuare i tipi di discriminazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) In molti settori economici dell'Unione si verifica un grave sfruttamento dei lavoratori, che riguarda vari gruppi di lavoratori transfrontalieri, cittadini sia dell'Unione che di paesi terzi. Come raccomandato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nella sua relazione del 2015 intitolata "Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union" (Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi entrano), tali pratiche dovrebbero essere affrontate, tra l'altro, attraverso un sistema completo di ispezioni mirate delle condizioni di lavoro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea che ogni individuo ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di lavoro autonomo, ogni persona ha il diritto di trasferire la protezione sociale e i diritti di formazione durante le transizioni professionali, i giovani hanno diritto a un'istruzione continua, a un apprendistato, a un tirocinio o a un'offerta di lavoro di buon livello, e i disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Come delineato nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³⁶, proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro³⁷, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell'Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori³⁸ e migliorando ulteriormente l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'Unione.

³⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione

Emendamento

(4) Come delineato nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³⁶, proteggendo **tutti** i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro³⁷, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell'Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori³⁸ e migliorando ulteriormente l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'Unione.

³⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CE) n. 883/2004
[COM(2016) 815 final].

³⁷ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [COM (2017)11 final].

³⁸ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [COM(2016) 128 final].

del regolamento (CE) n. 883/2004
[COM(2016) 815 final].

³⁷ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [COM (2017)11 final].

³⁸ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [COM(2016) 128 final].

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno istituire un'Autorità europea del lavoro ("l'Autorità") al fine di contribuire a rafforzare *l'equità del mercato unico e la fiducia in esso*. A tale fine l'Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l'accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l'accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.

Emendamento

(5) È opportuno istituire un'Autorità europea del lavoro ("l'Autorità") al fine di contribuire *ad agevolare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a rafforzare la giustizia sociale e la fiducia nel mercato unico, a garantire uguale accesso all'occupazione e alla sicurezza sociale da parte dei cittadini mobili e a garantire la parità di accesso all'occupazione e alla sicurezza sociale per i cittadini mobili, nonché al fine di rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori e contribuire alla lotta contro la disoccupazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà*. A tale fine l'Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l'accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l'accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati

membri in modo da assicurare l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Autorità dovrebbe operare negli ambiti della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione e il distacco dei lavoratori e i servizi a elevato grado di mobilità, oltre a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato. Qualora l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità, anche in ambiti del diritto dell'Unione non di sua competenza, quali violazioni delle condizioni di lavoro, delle norme in materia di salute e sicurezza, **o il ricorso a lavoratori di paesi terzi in situazioni di soggiorno irregolare**, è opportuno che essa possa segnalarle e cooperare su tali temi con la Commissione, gli organismi **competenti** dell'Unione e le autorità nazionali ove opportuno.

Emendamento

(6) L'Autorità dovrebbe operare negli ambiti della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione e il distacco dei lavoratori e i servizi a elevato grado di mobilità, oltre a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato. Qualora l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità, anche in ambiti del diritto dell'Unione non di sua competenza, quali violazioni delle condizioni di lavoro **o** delle norme in materia di salute e sicurezza, è opportuno che essa possa segnalarle e cooperare **in modo efficace e tempestivo** su tali temi con la Commissione, gli organismi **competenti** dell'Unione e le autorità nazionali ove opportuno.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il lavoro non dichiarato spesso presenta una dimensione transfrontaliera e può avere gravi ripercussioni sui lavoratori coinvolti. Alcuni gruppi vulnerabili, ad esempio i cittadini di paesi

terzi, sono particolarmente esposti al lavoro non dichiarato e alla negazione dei diritti fondamentali dei lavoratori ad esso associata. L'Autorità dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché intensificare ulteriormente la cooperazione in materia a livello dell'UE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori disciplinata dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹. Dovrebbe facilitare il distacco dei lavoratori disciplinato dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71/CE⁴² e 2014/67/UE⁴³, anche fornendo sostegno all'esecuzione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in linea con le prassi di alcuni Stati membri. L'Autorità dovrebbe contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale disciplinato dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004⁴⁴, (CE) n. 987/2009⁴⁵ e (UE) n. 1231/2010⁴⁶, oltre che dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1408/71⁴⁷ e (CE) n. 574/72⁴⁸.

³⁹ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

Emendamento

(7) L'Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori disciplinata dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹. Dovrebbe facilitare il distacco dei lavoratori disciplinato dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71/CE⁴² e 2014/67/UE⁴³, anche fornendo sostegno all'esecuzione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in linea con le prassi di alcuni Stati membri. L'Autorità dovrebbe contribuire al coordinamento *efficace* dei sistemi di sicurezza sociale disciplinato dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004⁴⁴, (CE) n. 987/2009⁴⁵ e (UE) n. 1231/2010⁴⁶, oltre che dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1408/71⁴⁷ e (CE) n. 574/72⁴⁸.

³⁹ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

⁴¹ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

⁴² Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei

aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

⁴¹ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

⁴² Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). 2).

⁴⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). 2).

⁴⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli individui cui si rivolgono le attività dell'Autorità dovrebbero essere ***le persone soggette*** al diritto dell'Unione nell'ambito del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi, persone in cerca di occupazione e persone economicamente inattive; ***è opportuno che siano compresi sia i cittadini dell'Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione, quali i lavoratori distaccati, i titolari di Carta blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di una***

Emendamento

(9) Gli individui cui si rivolgono le attività dell'Autorità dovrebbero essere ***i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi soggetti*** al diritto dell'Unione nell'ambito del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi, persone in cerca di occupazione e persone economicamente inattive ***in situazioni di mobilità transfrontaliera nell'Unione.***

stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Ai fini dell'instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, come previsto dai trattati, sono stati adottati atti giuridici dell'Unione volti a disciplinare le condizioni di ingresso, soggiorno o impiego di talune categorie di cittadini dei paesi terzi, quali i titolari di Carta blu UE a norma della direttiva 2009/50/CE del Consiglio^{1 bis}, i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario a norma della direttiva 2014/66/UE del parlamento europeo e del consiglio^{1 ter} o i soggiornanti di lungo periodo a norma della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio^{1 quater} e i loro familiari, nonché a prevedere provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a norma della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quinquies}. L'ambito di attività dell'Autorità dovrebbe includere gli aspetti transfrontalieri dell'applicazione di tale legislazione.

^{1 bis} ***Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).***

^{1 ter} ***Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari***

(GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

1^{quater} Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

1^{quinqies} Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'istituzione dell'Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto le attività dell'Autorità dovrebbero riguardarli nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell'Unione entro l'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

(10) L'istituzione dell'Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto le attività dell'Autorità dovrebbero riguardarli nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell'Unione entro l'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Allo stesso tempo, essa dovrebbe contribuire a rispettare e ad attuare i diritti e gli obblighi esistenti conformemente alla normativa dell'Unione e alle norme internazionali del lavoro.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine dell'applicazione equa,

Emendamento

(13) Al fine dell'applicazione equa,

semplice ed efficace del diritto dell'Unione l'Autorità dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l'Autorità dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell'assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell'Unione. L'Autorità dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all'ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali.

semplice ed efficace del diritto dell'Unione l'Autorità dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l'Autorità dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell'assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell'Unione. L'Autorità dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all'ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali. ***Lo scambio di dati, in particolare di dati relativi alla sicurezza sociale, dovrebbe tenere conto della criminalità informatica e degli aspetti di sicurezza e dovrebbe essere disciplinato rigorosamente.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di contrastare le irregolarità di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell'Unione per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali nello svolgimento di ispezioni concertate e congiunte, anche agevolando lo

Emendamento

(14) Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di contrastare le irregolarità ***lavorative*** di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell'Unione per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali ***e alle parti sociali*** nello svolgimento di ispezioni concertate e

svolgimento delle ispezioni in conformità all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell'Autorità. L'Autorità dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo in accordo con gli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo nazionale degli Stati membri interessati, che dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto nazionale.

congiunte, anche agevolando lo svolgimento delle ispezioni in conformità all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell'Autorità. L'Autorità dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo in accordo con gli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo nazionale degli Stati membri interessati, che dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto nazionale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare capacità di analisi e valutazione dei rischi, con lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, oltre a valutazioni inter pares. L'Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L'Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a problemi ricorrenti incontrati da individui e imprese

Emendamento

(15) Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare capacità di analisi e valutazione dei rischi, con lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, oltre a valutazioni inter pares. L'Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L'Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a problemi ricorrenti incontrati da individui e imprese

nell'esercizio dei loro diritti nei settori di competenza dell'Autorità. Per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dalla pertinente normativa dell'Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

nell'esercizio dei loro diritti nei settori di competenza dell'Autorità. Per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dalla pertinente normativa dell'Unione, **nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e tenendo conto dei rischi connessi alla cibersicurezza**. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'Autorità dovrebbe offrire una piattaforma per la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione che rientra nella sua competenza. Dovrebbe basarsi sui meccanismi di dialogo e conciliazione già operanti nella sfera del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, apprezzati dagli Stati membri⁶⁰ e la cui importanza è riconosciuta dalla Corte di giustizia⁶¹. Gli Stati membri dovrebbero poter deferire i casi alla mediazione dell'Autorità, ricorrendo a procedure uniformi messe in atto a tal fine. L'Autorità dovrebbe occuparsi unicamente delle controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell'esercizio dei propri diritti sanciti dall'Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell'Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT cui l'Autorità dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all'esame dell'Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali.

Emendamento

(17) L'Autorità dovrebbe offrire una piattaforma per la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione che rientra nella sua competenza. Dovrebbe basarsi sui meccanismi **democratici** di dialogo e conciliazione già operanti nella sfera del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, apprezzati dagli Stati membri⁶⁰ e la cui importanza è riconosciuta dalla Corte di giustizia⁶¹. Gli Stati membri dovrebbero poter deferire i casi alla mediazione dell'Autorità, ricorrendo a procedure uniformi messe in atto a tal fine. L'Autorità dovrebbe occuparsi unicamente delle controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell'esercizio dei propri diritti sanciti dall'Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell'Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT cui l'Autorità dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all'esame dell'Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali.

⁶⁰ Orientamento generale parziale del Consiglio, del 26 ottobre 2017, in merito alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (13645/1/17).

⁶¹ Causa C-236/88, EU:C:1990:303, punto 17; causa C-202/97, EU:C:2000:75, punti 57-58; causa C-178/97, EU:C:2000:169, punti 44-45; causa C-2/05, EU:C:2006:69, punti 28-29; causa C-12/14, EU:C:2016:135, punti 39-41; causa C-359/16, EU:C:2018:63, punti 44-45.

⁶⁰ Orientamento generale parziale del Consiglio, del 26 ottobre 2017, in merito alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (13645/1/17).

⁶¹ Causa C-236/88, EU:C:1990:303, punto 17; causa C-202/97, EU:C:2000:75, punti 57-58; causa C-178/97, EU:C:2000:169, punti 44-45; causa C-2/05, EU:C:2006:69, punti 28-29; causa C-12/14, EU:C:2016:135, punti 39-41; causa C-359/16, EU:C:2018:63, punti 44-45.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'Autorità. Possono partecipare

Emendamento

(21) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità è opportuno che gli Stati membri, **le parti sociali, il Parlamento europeo** e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti

alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di Stati non appartenenti all'Unione nei quali si applicano le norme dell'Unione per quanto di competenza dell'Autorità.

operativi dell'Autorità. Possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di Stati non appartenenti all'Unione nei quali si applicano le norme dell'Unione per quanto di competenza dell'Autorità *e dell'OIL*.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) L'Autorità dovrebbe far affidamento direttamente sulla consulenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori di sua competenza, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell'Unione. Nell'esercizio delle sue funzioni il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011.

Emendamento

(23) L'Autorità dovrebbe far affidamento direttamente sulla consulenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori di sua competenza, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell'Unione, *l'OIL e le pertinenti organizzazioni della società civile*. Nell'esercizio delle sue funzioni il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) *Il* trattamento di dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ o *al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁶⁵, a

Emendamento

(25) *Qualsiasi* trattamento di dati personali effettuato *dall'Autorità* nel contesto del presente regolamento *dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio*^{1 bis}. *Qualsiasi* trattamento di dati personali effettuato

seconda di quale dei due sia applicabile. Sono quindi da prevedere opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare per quanto concerne la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.

dagli Stati membri nel contesto del presente regolamento, in particolare nel contesto di ispezioni concertate o congiunte, dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}. Nei casi in cui il trattamento di dati personali sia necessario principalmente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, in particolare nel contesto di ispezioni concertate o congiunte volte a scoprire irregolarità di carattere penale quali lo sfruttamento del lavoro o la tratta di esseri umani, il trattamento di tali dati personali dovrebbe essere effettuato in conformità alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater}. L'Autorità dovrebbe mettere in atto opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare per quanto concerne la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.

^{1 bis} Regolamento (CE) 2018/ del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L ... del ...).

^{1 ter} Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{1 quater} Direttiva (UE) 2016/680 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁶⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), la cui revisione è attualmente proposta nel documento COM(2017) 8 final.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle

Emendamento

(30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle

condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), **come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).**

condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Autorità dovrebbe inoltre instaurare una cooperazione efficace con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) nella lotta contro la criminalità organizzata e, nella misura in cui la criminalità organizzata è collegata a frodi a danno del bilancio dell'Unione, con la Procura europea (EPPO). Per combattere la tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro, l'Autorità dovrebbe collaborare anche, se del caso, con le altre agenzie dell'Unione attive nel settore della giustizia e degli affari interni, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle

tossicodipendenze (OEDT), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e il coordinatore anti-tratta dell'UE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e contribuire a rafforzare *l'equità* nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e contribuire a rafforzare *la giustizia sociale* nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di cui

Emendamento

(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di

all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,

cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. ***Tiene altresì conto del pilastro europeo dei diritti sociali,***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) facilita l'individuazione degli ostacoli alla libera circolazione e all'accesso all'occupazione e alla sicurezza sociale nel mercato interno;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) coordina le misure volte a incrementare la libertà di circolazione, un mercato del lavoro equo in tutta l'Unione e condizioni di lavoro dignitose, nonché un'adeguata protezione sociale per tutti i lavoratori e i loro familiari.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) agevola l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in situazioni transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

(a) agevola l'accesso degli individui, ***delle parti sociali*** e dei datori di lavoro alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in situazioni transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

Motivazione

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with a view to promoting the principle of equal treatment.”. See also Recital 23 of the same directive.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma dell'articolo 11;

Emendamento

(d) effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori **e gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi**, a norma dell'articolo 11;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) fornisce agli Stati membri un sostegno allo sviluppo delle capacità per quanto riguarda l'effettuazione di ispezioni mirate per individuare e sanzionare le pratiche di grave sfruttamento del lavoro;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni fornite agli individui e ai datori di lavoro allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, in conformità al regolamento (UE) 2016/589 relativo a EURES e al regolamento [sportello digitale unico – COM(2017) 256]. A tal fine l'Autorità:

Emendamento

L'Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni fornite agli individui, **alle parti sociali** e ai datori di lavoro allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, in conformità al regolamento (UE) 2016/589 relativo a EURES e al regolamento [sportello digitale unico – COM(2017) 256]. A tal fine l'Autorità:

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) fornisce ai datori di lavoro le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Emendamento

(c) fornisce **agli individui, alle parti sociali e** ai datori di lavoro le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati, **i titolari di Carta blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società, i residenti di lungo periodo e i loro familiari;**

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) registra le denunce dei lavoratori e dei datori di lavoro relative alle presunte violazioni del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno e presenta proposte alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione affinché risolvano tali problematiche;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostiene gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori e all'accesso a tali informazioni, di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/54/UE, nonché al distacco dei lavoratori, di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE;

Emendamento

(d) sostiene gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori e all'accesso a tali informazioni, di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/54/UE, nonché al distacco dei lavoratori, di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE **e alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione in materia di migrazione legale;**

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri.

Emendamento

(f) aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui, **alle parti sociali** e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri **e dei diritti fondamentali.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'Autorità fornisce **agli individui e ai datori di lavoro** servizi finalizzati ad agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione. A tal fine l'Autorità:

Emendamento

1. **Senza duplicare i meccanismi già esistenti,** l'Autorità fornisce, **se del caso,** servizi finalizzati ad agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione. A

tal fine l'Autorità:

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità gestisce l'ufficio europeo di coordinamento di EURES e garantisce che questo eserciti le proprie responsabilità a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L'Autorità, **sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera k), assicura** che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l'obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell'articolo 37.

Emendamento

2. L'Autorità gestisce l'ufficio europeo di coordinamento di EURES e garantisce che questo eserciti le proprie responsabilità a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L'Autorità **e la Commissione sono considerate contitolari del trattamento a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/.... Esse assicurano** che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l'obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell'articolo 37.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'Autorità facilita la cooperazione tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, definiti dal diritto dell'Unione nell'ambito delle competenze dell'Autorità.

Emendamento

L'Autorità facilita la cooperazione tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, definiti dal diritto dell'Unione nell'ambito delle competenze dell'Autorità, **nel pieno rispetto della protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità coadiuva i lavori della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale mediante il trattamento delle questioni finanziarie relative al coordinamento della sicurezza sociale, a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 65, 67 e 69 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Emendamento

2. L'Autorità coadiuva i lavori della commissione amministrativa per il coordinamento **efficace** dei sistemi di sicurezza sociale mediante il trattamento delle questioni finanziarie relative al coordinamento della sicurezza sociale, a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 65, 67 e 69 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Autorità promuove l'impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI).

Emendamento

3. L'Autorità promuove l'impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), **in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valuta la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico tra gli Stati membri per facilitare l'individuazione

Emendamento

4. L'Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valuta la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico tra gli Stati membri per facilitare l'individuazione

delle frodi, fornendo relazioni alla Commissione con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo di tali meccanismi.

delle frodi, fornendo relazioni alla Commissione con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo di tali meccanismi, ***in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità valuta i rischi e svolge analisi dei flussi transfrontalieri di lavoratori, esaminando gli squilibri del mercato del lavoro, ***le minacce che incombono sul*** settore e ***i*** problemi ricorrenti incontrati dagli individui e dai datori di lavoro in relazione alla mobilità transfrontaliera. A tal fine l'Autorità si avvale delle competenze delle altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione, assicurandone la complementarità, anche nei settori della previsione delle competenze e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Su richiesta della Commissione, l'Autorità può condurre analisi e studi approfonditi e mirati per indagare su specifiche questioni legate alla mobilità dei lavoratori.

Emendamento

1. L'Autorità valuta i rischi e svolge analisi dei flussi transfrontalieri di lavoratori, esaminando gli squilibri del mercato del lavoro, ***gli sviluppi specifici del settore, gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, la discriminazione nell'accesso all'occupazione e altri*** problemi ricorrenti incontrati dagli individui e dai datori di lavoro in relazione alla mobilità transfrontaliera. ***Qualsiasi dato sottoposto a trattamento per valutare i rischi ed effettuare analisi deve essere reso completamente anonimo.*** A tal fine l'Autorità si avvale delle competenze delle altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione, assicurandone la complementarità, anche nei settori della previsione delle competenze e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Su richiesta della Commissione, l'Autorità può condurre analisi e studi approfonditi e mirati per indagare su specifiche questioni legate alla mobilità dei lavoratori.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel sottoporre un caso alla mediazione dell'Autorità, gli Stati membri

Emendamento

3. Nel sottoporre un caso alla mediazione dell'Autorità, gli Stati membri

provvedono a che tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi anonimi, **mentre** l'Autorità non procede, in **alcun** momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia.

provvedono a che tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi **sufficientemente** anonimi **da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato**. L'Autorità non procede, in **nessuna circostanza, per nessuna ragione e in nessun** momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia. **I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati**.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

L'Autorità conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, **se del caso**.

Emendamento

L'Autorità conclude, **se del caso**, accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, **in particolare con le agenzie attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, nonché con le agenzie che si occupano della lotta contro la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento dell'attività lavorativa**.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

L'Autorità coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l'Autorità. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità⁷⁰ e sull'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento

Emendamento

L'Autorità coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l'Autorità. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità⁷⁰ e sull'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento

europeo e del Consiglio⁷¹, da cui sono corroborati.

⁷⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione" [COM(2017) 134 final].

⁷¹ Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Per l'esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, l'Autorità può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri e/o della Commissione o, a seguito di procedure di selezione, con esperti esterni; tali gruppi comprendono un consiglio di mediazione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13 del presente regolamento e un gruppo specializzato nel trattamento delle questioni finanziarie connesse all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

europeo e del Consiglio⁷¹, da cui sono corroborati. ***Rispettano le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il principio della limitazione delle finalità e le limitazioni ai diritti di accesso.***

⁷⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione" [COM(2017) 134 final].

⁷¹ Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Emendamento

Per l'esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, l'Autorità può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri e/o della Commissione, ***delle parti sociali, di organizzazioni internazionali pertinenti, di organizzazioni della società civile*** o, a seguito di procedure di selezione, con esperti esterni; tali gruppi comprendono un consiglio di mediazione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13 del presente regolamento e un gruppo specializzato nel trattamento delle questioni finanziarie connesse all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente

regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **e in base al merito**, tenendo conto delle pertinenti **esperienze, nonché delle** competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Emendamento

5. I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, **nonché i rappresentanti dell'OIL e del Parlamento europeo**, possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera k

Testo della Commissione

(k) attuare le **misure** stabilite dal consiglio di amministrazione **per rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati imposti dal** regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

(k) attuare le **norme interne** stabilite dal consiglio di amministrazione in **conformità del** regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Terminologia del nuovo regolamento concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001, articolo 25, paragrafo 5, e considerando 18 bis.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il gruppo dei portatori di interessi si compone di **sei** rappresentanti delle parti sociali al livello dell'Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, e di due rappresentanti della Commissione.

Emendamento

4. Il gruppo dei portatori di interessi si compone di **otto** rappresentanti delle parti sociali al livello dell'Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, **di quattro rappresentanti delle organizzazioni della società civile pertinenti, di un rappresentante dell'OIL** e di due rappresentanti della Commissione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità si applica il regolamento (U) n. 2018/...

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per **facilitare la lotta contro** la frode, la corruzione e altre attività illecite **a norma del** regolamento (CE) n. 883/2013, entro sei mesi dalla data in cui diventa

Emendamento

1. Per **contrastare** la frode, la corruzione e altre attività illecite, **si applicano il** regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 **e il regolamento (UE)**

operativa l'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all'insieme dei dipendenti dell'Autorità, utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"). A tal fine, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa l'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all'insieme dei dipendenti dell'Autorità, utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Autorità contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Autorità contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente **l'EPPO**, la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine l'Autorità può, previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

Emendamento

A tal fine l'Autorità può, previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri **e non prevedono la possibilità di scambiare dati personali.**

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione dell'Autorità europea del lavoro		
Riferimenti	COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 16.4.2018		
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 16.4.2018		
Relatore per parere Nomina	Emilian Pavel 20.6.2018		
Esame in commissione	9.7.2018	30.8.2018	10.10.2018
Approvazione	10.10.2018		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	39 7 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jean Lambert, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti, Axel Voss		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

39	+
ALDE	Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
GUE/NGL	Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
PPE	Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský
S&D	Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

7	-
ECR	Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kristina Winberg
EFDD	John Stuart Agnew
ENF	Auke Zijlstra

4	0
EFDD	Laura Ferrara
GUE/NGL	Martina Anderson
PPE	Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni